



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia di Trento

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Servizio Finanziario

38057 Pergine Valsugana – P.zza Garbari, 5 - Palazzo Cerra

☎ 0461/502317 📠 0461/502113

e-mail: ragioneria@comune.pergine.tn.it

pec: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Nei documenti con firma Pades e negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a sinistra (da citare nella risposta)

Tit. Cla.: 2.11

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER IL TRIENNIO 01/12/2026-30/11/2029

LA DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Premesso il seguente quadro normativo:

- Capo III Disposizioni in materia contabile della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, articoli dal n. 206 al n. 213;
- Titolo VI – Revisione economico-finanziaria del Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Titolo VII – Revisione Economico Finanziaria del Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 rubricato “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.”.

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 54 di data 05/11/2020 avente ad oggetto “Nomina collegio dei revisori dei conti per il periodo 2020/2023” e n. 44 di data 30/10/2023 relativa al rinnovo del collegio dei revisori ex art. 207 della L.R. 3 maggio 2028, n. 2.

Considerata la scadenza del mandato e la conseguente necessità di procedere alla nomina triennale per il periodo 01/12/2026-30/11/2029 dell'Organo di Revisione economico-finanziaria.

Preso atto che ai sensi dell'art. 91 del Regolamento di contabilità del Comune di Pergine Valsugana “Il Consiglio comunale, elegge ai sensi dell'art. 206 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, l'Organo di revisione **composto da due membri**, scelti tra coloro che hanno

presentato domanda, e nomina il relativo presidente scelto fra i componenti dell'organo stesso."

RENDE NOTO

che il Comune di Pergine Valsugana, a norma dell'art. 206 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, è tenuto a procedere alla nomina triennale del Collegio dei revisori dei conti ed alla nomina del relativo Presidente scelto fra i componenti dell'organo stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si richiamano in particolare i seguenti elementi:

Requisiti per la nomina

In ottemperanza all'art. 206 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 i componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria devono essere iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - *"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE."*, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 206 sopra richiamato per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nello specifico, in attuazione del comma 3 dell'art. 206 della L.R. n. 2/2018 la Giunta provinciale con deliberazione n. 1025 del 15 giugno 2018 ha definito i requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, individuando specifici percorsi formativi e aggiornamenti fissandone le relative modalità, frequenze e valutazioni.

Con determinazione n. 4870 del 12/05/2026 del Dirigente del Dipartimento Enti Locali, Agricoltura e Ambiente della Provincia Autonoma di Trento è stato approvato l'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali, valevole per il 2026, come previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1025 di data 15/06/2018. L'iscrizione all'elenco, come da interpretazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, non costituisce requisito necessario ai fini dell'elezione a revisore, ma possono essere eletti revisori gli interessati che sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e sono in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 15 giugno 2018 n. 1025. Pertanto nel caso si rendessero disponibili a svolgere il ruolo di revisore dei conti soggetti che non risultano iscritti nell'elenco in argomento, prima dell'eventuale elezione a revisore, il Comune è tenuto a richiedere al competente Servizio provinciale la convocazione della Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale con deliberazione di data 28 marzo 2024 n. 407, per la valutazione del possesso del necessario requisito formativo da parte degli stessi.

La validità della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico ed all'accertamento dei requisiti previsti dalle norme vigenti (comma 4 art. 91 Regolamento di contabilità).

Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 207 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina. I suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta.

Cause di cessazione dall'incarico

L'art. 208 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 prevede che il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili (comma 2 art. 93 Regolamento di contabilità).

Ai sensi dell'art. 94 del Regolamento di contabilità sono cause di inadempienza del Collegio dei revisori:

- a) la mancata esplicazione per almeno un trimestre delle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della gestione contabile e finanziaria;
- b) la mancata redazione della relazione al conto consuntivo;
- c) la mancata informazione al Consiglio comunale di gravi irregolarità riscontrate nella gestione.

Costituisce revoca del revisore, ai sensi dell'art. 94 del Regolamento di contabilità, l'assenza senza giustificato motivo per più di tre sedute consecutive del collegio dei revisori o comunque l'inadempimento agli obblighi dell'ufficio.

Incompatibilità e ineleggibilità

Ai sensi dell'art. 209 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 sono disciplinate le seguenti cause di incompatibilità e ineleggibilità:

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Si richiama inoltre l'art. 8 comma 8 bis delle L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 che dispone: *“Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici **collocati in quiescenza**, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente, per le commissioni di gara e per gli organismi che svolgono compiti di valutazione delle performance e della dirigenza, il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni degli enti locali, comunque denominati.”*

Limiti all'affidamento degli incarichi

Ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. A tal fine sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Compenso

A norma dell'art. 211 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 il compenso è stabilito con la deliberazione consigliare di nomina entro i limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale. La deliberazione che fissa il compenso ai revisori tiene conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente.

Con D.P.R. 25 settembre 2020 n. 42 è stato modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993 n.7/L stabilendo che il trattamento economico annuo lordo attribuibile ai singoli

revisori, per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti prevede un minimo di euro 10.250,00 ed un massimo di euro 12.616,00. Detto compenso è aumentato del 10% per il revisore nominato presidente dell'Organo di revisione economico finanziaria (art. 6 del D.P.G.R. 20.05.1993 n.7/L). Gli importi citati si intendono al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente secondo specifiche disposizioni di legge.

INVITA

tutti gli interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, a presentare, in **carta semplice**, la propria candidatura al ruolo di Revisore dei Conti del Comune di Pergine Valsugana per il triennio periodo 01/12/2026-30/11/2029, trasmettendo la stessa al

**Comune di Pergine Valsugana
Direzione Risorse Finanziarie
Piazza Garbari, 5
38057 Pergine Valsugana (TN)**

esclusivamente mediante invio alla seguente casella di posta elettronica certificata

protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

entro le ore 13.00 del giorno 18 settembre 2026

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della richiesta.

Verranno pertanto prese in considerazione solo le richieste presentate sulla base del presente avviso, escludendo quindi quelle pervenute prima della relativa pubblicazione e quelle pervenute dopo la scadenza dello stesso.

La domanda di candidatura deve essere presentata secondo lo schema di cui al modello **Allegato n. 1** debitamente sottoscritto e corredato da un **valido e idoneo documento di identità** e **curriculum vitae** oltre che dal prospetto "*Elenco Enti Locali presso i quali il sottoscritto ha svolto e concluso incarichi di componente o presidente del Collegio dei Revisori dei Conti*".

La domanda di candidatura deve inoltre essere corredata dalle dichiarazioni rese ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'informativa in materia di trattamento dei dati secondo i seguenti modelli:

- a. **Allegato n. 2** - dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione, a livello della Regione Trentino-Alto Adige, al Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con residenza anagrafica nella regione Trentino Alto-Adige, ed in possesso dei requisiti formativi individuati nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1025 del 18 giugno 2018 e ss.mm., finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento del ruolo di revisore dei conti dei comuni;
- b. **Allegato n. 3** – dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- c. **Allegato n. 4** - informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati, anche con riferimento all'elenco provinciale dei Revisori dei Conti approvato con determinazione n. 4870 del 12/05/2026 dal Dirigente Generale del Dipartimento Enti Locali, Agricoltura e Ambiente - PAT per l'anno 2026.

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente.

La candidatura non vincola l'Amministrazione in merito alla nomina a componente dell'Organo di revisione. Le candidature presentate entro i termini previsti verranno raccolte in un elenco e d'ufficio verranno sottoposte al Consiglio comunale per la relativa procedura di nomina.

**Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno pervenire al
Comune di Pergine Valsugana - Direzione Risorse Finanziarie
alla seguente casella di posta certificata**

protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

entro il giorno 7 settembre 2026 alle ore 12.00

Tutela e riservatezza dei dati - Trasparenza

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione comunale, esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Pergine Valsugana <https://www.comune.pergine.tn.it> nella sezione "Novità/Avvisi" e sull'Albo Pretorio telematico. La deliberazione del Consiglio comunale di nomina verrà regolarmente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pergine Valsugana.

Avvertenze

La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità.

L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso.

Comunicazione di avvio del procedimento

Ai sensi e per gli effetti della L.P. n. 23/1992 la data di presentazione della proposta di candidatura corrisponde alla data di avvio del procedimento finalizzato all'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina quale componente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pergine Valsugana.

Si precisa che verranno contattati solo i soggetti nominati mentre non si effettuerà alcuna comunicazione verso i soggetti candidati ma non nominati.

Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, dott.ssa Monica Gemma – tel. 0461-502322 – mail: monica.gemma@comune.pergine.tn.it



LA DIRIGENTE
- Monica Gemma -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.).

Allegati:

- Allegato n. 1 – domanda candidatura
- Allegato n. 2 – dichiarazione sostitutiva certificazione
- Allegato n. 3 – dichiarazione sostitutiva atti notorio
- Allegato n. 4 – informativa trattamento dati